Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SAN NAZARIO

STATUTO

Delibera n. 55 del 16/12/1999.

CAP. I° - LO STATUTO

Art. 1 – Lo statuto

1. Nell'ambito dei principi (di autonomia : soppresso) fissati dalla legge, il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare (determina: soppresso) specifica:

   a) le attribuzioni degli organi;

   a1) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze prevedendo l'attribuzione, alle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite;

   b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;

   c) le forme della collaborazione tra il Comune, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri Enti;

   d) le forme della partecipazione popolare e della partecipazione dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

   e) le forme di valorizzazione del patrimonio culturale della Comunità.

Art. 2 – La revisione dello Statuto

1. Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il procedimento stabilito dall'art. 4, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Modifiche al presente statuto possono essere deliberate:

   a) quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;

   b) in conseguenza dell'annullamento di norme statuarie in sede di tutela o giurisdizionale con provvedimento definitivo.

2bis. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi inderogabili per l'autonomia normativa del comune abroga le norme statuarie con essi incompatibili.

2ter. Il consiglio comunale adegua il proprio statuto entro 120 giorni dalla data di entrata un vigore delle leggi di cui al comma 2bis.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto, che sostituisce il precedente. L'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Ogni iniziativa di revisione statuaria, parziale o totale, rigettata dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non è decorso almeno un anno.

Art. 3 – L'interpretazione dello Statuto

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione delle norme del presente Statuto, assunta con deliberazione dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, secondo le regole legali sull'interpretazione delle norme giuridiche.

Art. 4 – I regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati della legge e dal presente Statuto, adotta i regolamenti, deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Art. 5 – Valorizzazione delle forme associative

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione ed il potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità (scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti: soppresso), utili alla formazione dei cittadini.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. A tale scopo viene istituito l'albo comunale, da aggiornarsi annualmente, delle associazioni, comitati, enti, che operano sul territorio comunale. Le modalità della disciplina dell'iscrizione all'Albo saranno definite con regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 6 – Elementi costitutivi del Comune

1. Il Comune di San Nazario, il cui territorio ha la superficie di kmq. 23,17, è costituito dalla popolazione del capoluogo "San Nazario" e dai centri abitati (dalle frazioni) "Merlo", "Carpanè", "Rivalta", "San Marino" e la zona montana del "Lepre".

2. La sede del Comune viene fissata nel palazzo Comunale, situato in Via Roma n. 56. Gli uffici e servizi amministrativi di norma sono ubicati nel Palazzo Comunale.

Art. 7 – Autonomia e funzioni del Comune

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Comunità locale di San Nazario, ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e l'ordinamento della legge 8 giugno 1990 n. 142, è autonoma.

2. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico, la conservazione del patrimonio artistico, culturale, storico e ambientale, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l'incontro con altre comunità e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

3. Il Comune assume quale valore fondamentale la promozione del rapporto tra famiglia, istituzioni e territorio.

4. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana ed altri enti pubblici, il Comune attiva tutte le funzioni amministrative nei settori dei servizi sociali e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della promozione culturale, sportiva, ricreativa, turistica, con il sostegno e la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio. In collaborazione con la Comunità Montana favorisce ogni iniziativa delegando eventualmente alla stessa la gestione di funzioni o servizi di valenza sovracomunale.

5. Nello svolgimento della propria attività e funzioni, il Comune si avvale di opportune iniziative utili ai fini del raggiungimento del miglior risultato, anche mediante strumenti di programmazione e della consultazione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali; favorisce collegamenti con i propri emigrati anche con l'adesione ad enti specifici. Può, inoltre, instaurare rapporti di collaborazione con Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni, Enti Pubblici, religiosi e scolastici. Il Comune può ricorrere alla collaborazione con i privati per l'esercizio di quei servizi non istituzionali in ordine ai quali una gestione diretta non risulti conveniente.

6 bis. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6. Esso svolge altresì i servizi per conto dello Stato secondo le modalità previste dalle leggi (nonché le funzioni delegategli da leggi sttali, regionali e dalla provincia: soppresso) nonché le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

7. L'attività amministrativa deve essere improntata a criteri di economicità, efficacia e pubblicità. Per una più qualificata azione amministrativa il comune potrà aderire ad Associazioni di enti locali.

CAP. II° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati, come:

   a) gli atti previsti da espressa indicazione di legge;

   b) gli atti previsti nel regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 9 – Strumenti per la pubblicità

1. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione:

   a) dello Statuto e dei Regolamenti comunali;

   b) delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

   c) degli avvisi di convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti da trattare;

   d) delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei permessi, dei nulla osta e dei pareri rilasciati dal Sindaco o dal Segretario Comunale.

   e) di tutti gli avvisi e provvedimenti che, per disposizioni di legge, del presente Statuto e di regolamenti, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 10 – Diritti di accesso e di informazione

1. Chiunque abbia interesse ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi e inoltre copia degli atti preparatori dei provvedimenti medesimi.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di chiunque abbia interesse non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi stabiliti dalla legge.

Art. 11 – Il procedimento amministrativo

1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 15, l'inizio di qualsiasi procedimento amministrativo deve essere comunicato:

   a) a coloro che per legge debbono o possono intervenire, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

   b) ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale ai quali, da esso, possa derivare un vantaggio ovvero un pregiudizio.

2. La Giunta Comunale può consentire, con provvedimento motivato che esonera la responsabilità dell'ufficio procedente, deroga a tale prescrizione nei casi in cui sussistano esigenze di celerità del procedimento e in quelli in cui la comunicazione possa pregiudicare il conseguimento dei fini pubblici.

3. Resta ferma la facoltà del comune di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni suindicate.

Art. 12 – Modalità della comunicazione

1. Il Comune dà notizia dell'inizio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:

   a) l'oggetto del procedimento promosso;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c) l'ufficio presso cui può essere presa visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Comune rende noti gli indicati elementi mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio per un giorno festivo ovvero su un quotidiano con cronaca locale.

3. L'omissione di taluna delle prescritte comunicazioni può essere fatta valere solamente dai soggetti nel cui interesse essa è prevista.

4. L'ufficio procedente rimette alla Giunta comunale la decisione sull'ammissione dei singoli o dei gruppi alla attività istruttoria. I portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati e associazione, devono dimostrare la propria legittimità a tale partecipazione, mediante contestuale deposito dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 13 – Facoltà di intervento

1. Chiunque ne abbia interesse giuridicamente rilevante ha diritto:

   a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 8;

   b) di presentare memorie scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. In accoglimento di osservazioni e proposte il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

3. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 14 – Attività escluse

1. Le disposizioni contenute negli articoli 11-12-13 non si applicano nei confronti dell'attività del Comune diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li riguardano.

Art. 15 – Rinvio alla normativa regolamentare

1. Il regolamento comunale sul diritto di accesso disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo il pieno contradditorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi.

2. Tale regolamento e le sue modifiche debbono essere comunicate alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 16 – Gli istituti della partecipazione popolare

1. Sono istituti di partecipazione popolare:

   a) Le istanze, le petizioni e le proposte dei cittadini singoli e delle associazioni;

   b) le consultazioni del popolo anche mediante assemblee aperte.

Art. 17 – Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque abbia interesse, singolarmente o in associazione con altri, può rivolgere petizioni, istanze e proposte al Comune per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti diretti a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali.

Tali petizioni, istanze e proposte, saranno esaminate dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento e se la stessa Giunta Municipale ne riconosce la validità, verranno sottoposte all'esame del Consiglio comunale entro 60 giorni.

Art. 18 – Referendum (consultivi: soppresso)

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum (consultivi: soppresso)tra la popolazione in materia di esclusiva competenza locale e comunque di rilevante interesse per tutta la comunità.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernente i tributi locali, atti del bilancio, le norme statali e regionali concernenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, i quesiti (le problematiche) già oggetto di precedenti referendum.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata (2/3 dei consiglieri assegnati) o da 1/5 del corpo elettorale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

4. Presso il Consiglio Comunale agirà un'apposita commissione cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni dei precedenti primo e secondo comma, e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario, secondo quanto previsto dal regolamento che fisserà anche le modalità operative per la consultazione referendaria.

5. Il referendum non sarà valido se non avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

6. Non possono essere proposti referendum (consultivi: soppresso) nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del consiglio comunale, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. soppresso

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. soppresso

Art. 18/bis – Difensore Civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia viene istituito a livello sovracomunale, previo accordo con altri comuni, il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione dei cittadini.

2. La nomina del Difensore Civico, raggiunto l'accordo con i comuni aderenti, sarà deliberata entro 180 giorni a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvederà contestualmente alla definizione delle modalità di elezione e di svolgimento del servizio nonché dei requisiti e dei casi di incompatibilità e dell'attribuzione di un'eventuale indennità e rimborso spese.

3. Tutte le spese inerenti all'istituzione del Difensore Civico sono ripartite tra i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla nomina del difensore.

CAPO III° - GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 19 – Indicazione, elezione e luogo di riunione degli organi

1. Sono organi fondamentali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. soppresso.

3. I consiglieri rappresentano l'intero comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

4. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici, ha diritto:

   a. ad esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

   b. ad ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Il Sindaco, in casi particolari, può disporre le adunanze in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

Art. 20 – Il Consiglio

1. Il Consiglio comunale esprime gli interessi della popolazione del Comune in ordine ai problemi generali e particolari ed allo sviluppo economico-sociale della Comunità locale.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di controllo e di indirizzo politico-amministrativo del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2 bis. I Consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.

3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3/bis I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20/bis – Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco è il presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la presidenza spetta al vicesindaco, se sia componente del consiglio.

3. Se il vice-sindaco sia esterno al consiglio, o in caso di una sua assenza o impedimento, la presidenza spetta ad un assessore che sia componente del consiglio, secondo l'ordine indicato dal sindaco nell'atto di nomina della giunta.

4. Se la presidenza non possa essere attribuita ad alcuno degli assessori, essa spetta al consigliere anziano.

Art. 21 – Prima convocazione del nuovo Consiglio

1. La prima seduta dopo le elezioni è convocata dal sindaco neo eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione dei consiglieri e del sindaco neo eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. E' presieduta dal sindaco neoletto.

2. Nella prima adunanza si procede innanzitutto alla convalida dei consiglieri e del sindaco neoeletti.

2bis. Successivamente alla sua convalida il sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

3. La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare anche i consiglieri per i quali si discutono le cause ostative alla convalida.

4. Per la convalida degli eletti si procede con votazione palese.

5. L'ordine del giorno deve prevedere anche la comunicazione della composizione della Giunta.(l'esame e approvazione degli indirizzi: ABROGATO)

Art. 21bis – Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale e, comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 22 – Consigliere anziano: soppresso.

Art. 22/bis – Decadenza, dimissioni, cessazione della carica

0. Competente a pronunciarsi sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale è il Consiglio.

1. Si ha la decadenza della carica di consigliere comunale:

   a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge, anche su istanza di qualsiasi elettore;

   b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive (ordinarie: ABROGATO) del Consiglio comunale;

Art. 22/ter – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze.

1. Il consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del consiglio mediante comunicazione motivata al presidente, che ne da notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento nel verbale.

2. Qualora il segretario comunale rilevi che un consigliere è rimasto assente tre sedute consecutive del Consiglio, senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio comunale.

3. A tale riguardo il Presidente provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.08.1990 n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

4. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera a maggioranza assoluta, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Ciascun consigliere può altresì segnalare al presidente che l'assenza di altro consigliere a tre sedute consecutive appare giustificata in modo palesemente infondato. Il presidente, valutata la situazione, può, se lo ritiene, procedere nelle forme di cui al comma 3.

2. (La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale anche su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o ineleggibilità). Soppresso.

3.Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale (nella medesima giornata: soppresso) di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa di atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla (relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni: soppresso) surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 142/90.

4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di consigliere comunale il consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza utile successiva al verificarsi della causa di cessazione.

Art. 23 – Competenze del Consiglio

(1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione , le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e a emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

o) l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale;

p) la valutazione della risposta degli organi di governo alle interrogazioni, interpellanze, nonché alle mozioni presentate dai consiglieri, o delle questioni poste all'ordine del giorno delle sedute straordinarie convocate dal quinto dei consiglieri;

q) l'analisi e la valutazione della relazione con la quale la Giunta Comunale riferisce annualmente sulla propria attività all'atto della presentazione del conto consuntivo;

r) l'esame di eventuali rilievi e proposte del revisore del conto tesi a conseguire una migliore efficienza, e misure atte a recepirle;

s) gli indirizzi al Sindaco per coordinare gli orari degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali;

t) la misura delle indennità di carica e di presenza agli amministratori e i relativi adeguamenti.)

: soppresso.

1. Il Consiglio comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze stabilite dalla legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle disciplinate da leggi speciali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

2. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, criteri, modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 23/bis – Funzionamento

(1. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria dal Sindaco.
2. può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica, con le modalità previste dalla Legge.
3. Compete al Sindaco fissare il giorno della seduta sia ordinaria che straordinaria da notificare ai consiglieri mediante avvisi scritti da consegnarsi al loro domicilio almeno 5 giorni prima.
4. Nel caso d'urgenza è necessario che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato almeno 24 ore prima, ma in questo caso, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.
5. altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; nella seconda convocazione , che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.)

: ABROGATO.

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal Regolamento approvato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il regolamento deve prevedere , in particolare:

a) le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte;
b) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il sindaco;
c) le modalità attraverso cui fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e le modalità per la gestione di tutte le risorse assegnate.

2. Il Consiglio per il suo finanziamento si uniforma ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 24 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento degli organi.

2. soppresso.

3. soppresso.

Art. 25 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

2. Il Sindaco tiene i rapporti con i gruppi consiliari e, secondo le deliberazioni del Consiglio, assicura agli stessi le migliori condizioni di svolgimento delle loro funzioni.

Art. 25/bis – Proposte, interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta e ad ogni Consigliere.

2. Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione secondo l'ordine in cui vengono presentate.

3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli Uffici comunali, tempestivamente e gratuitamente su richiesta anche verbale, copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, nonché tutte le notizie e le informazioni in possesso degli Uffici medesimi ed utili all'espletamento del proprio mandato.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni in seno al Consiglio. La risposta alle interrogazioni e la discussione di interpellanze e motivazioni avvengono alla prima riunione successiva all'ultima convocazione del Consiglio.

5. Nel caso in cui sia richiesta risposta scritta, questa deve essere data entro quindici giorni e comunicata al Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Art. 26 – Nomina dei rappresentanti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni, espressamente riservate al Consiglio comunale dalla legge, di soggetti estranei al Consiglio devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno 5 giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

3. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata con voto limitato.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 26/bis – Revoca dei rappresentanti

1. I rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni possono essere revocati per gravi motivi documentati e regolarmente contestati. Inoltre può essere dichiarata la decadenza qualora essi non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo presso cui sono eletti, ove ciò non contrasti con quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 27 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e discendenti , i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. (Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutici: ABROGATO).

5. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 28 – Durata in carica

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del nuovo sindaco e, fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale.

4. Gli Assessori possono altresì decadere:

   a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto;
   b) per dimissioni volontarie presentate al Sindaco.

5. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 29 – Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuti non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai responsabili di area.

3. Svolge attività di proposta o di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

6. Sono pertanto attribuiti alla Giunta, tra le altre, le seguenti competenze:

   a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organismi di partecipazione;

   b) formula le previsioni di bilancio e la relativa relazione previsionale e programmatica, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo e, congiuntamente a questo ultimo, la relazione annuale sulla propria attività;

   c) predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi, dallo Statuto o di propria iniziativa nonché loro modifiche ed integrazioni;

   d) approva i progetti ed eventuali relative procedure di esproprio, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e degli indirizzi deliberati dal Consiglio (, compreso il piano occupazionale annuale): soppresso;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) delibera gli indirizzi per gli acquisti, le alienazioni e permute di beni mobili, gli appalti ed in generale tutti i contratti e assegna le risorse di bilancio ai responsabili dei servizi;

f) (delibera i contributi, le indennità (nei limiti di quanto stabilito dal consiglio comunale ai sensi del l'art. 31 L.81/1993), i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi): soppresso;

g) (delibera le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale (con esclusione della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico, stabilita per legge): soppresso;

disciplina, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

h) adotta ogni iniziativa (, compresa l'eventuale assunzione di spesa,: soppresso) anche di rappresentanza, atta a promuovere e migliorare l'immagine del Comune anche al di fuori del proprio ambito territoriale;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum (consultivi: soppresso) e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal Segretario Comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione con le modalità previste dal regolamento;

l) (determina gli indici di misurazione della produttività e i modelli di gestione: soppresso);

determina i compensi dovuti ai responsabili di posizione organizzativa ed al direttore generale, ove previsto, nei limiti indicati dai vigenti contratti collettivi;

m) approva gli storni di stanziamento dai fondi di riserva e le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

n) provvede alla variazione e revisione delle tariffe dei servizi al fine di garantire l'equilibrio costi ricavi, nel rispetto dei criteri e limiti contenuti in atti fondamentali del Consiglio o nella legge;

o) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;

p) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, se non specificatamente assegnate alla competenza di altri organi;

q) delibera la costituzione del Comune in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, tanto nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, quanto in quelli dinanzi al giudice amministrativo ed approva le transazioni senza limiti di valore autorizzando il Sindaco a stare in giudizio;

r) compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 30 – Deliberazioni urgenti della Giunta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta comunale può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale attinenti alle variazioni di bilancio, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione consiliare,

2. Tali deliberazioni devono, a pena di decadenza , essere sottoposte al Consiglio e da questi ratificate nella prima riunione successiva, che dovrà comunque essere tenuta entro il sessantesimo giorno dalla loro adozione.

3. Restano salvi gli effetti delle deliberazioni assunte in via d'urgenza fino al momento della mancata o negata ratifica consiliare.

Art. 30/bis – Funzionamento

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno.

2. La Giunta è validamente riunita quando è presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto, esperti, tecnici e funzionari responsabili del servizio invitati dal Sindaco a riferire su problemi particolari.

4. Nella su attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità

5. Di ogni seduta sono redatti a cura del Segretario del Comune i verbali delle deliberazioni assunte che sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 31 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è ufficiale del governo.

2. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Consiglio, promuovendo e coordinando l'attività della Giunta.

3. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

4. Dirige le funzioni amministrative del Comune.

Art. 31/bis – Elezioni e durata in carica

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge (e dura in carica per un periodo di quattro anni: abrogato)che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

Art. 31/ter – Distintivo del sindaco

1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

Art.32 – Competenze

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il sindaco (rappresenta il Comune: abrogato) convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Art. 32/bis – Attribuzioni di capo del Governo locale

1. Il sindaco svolge in particolare i seguenti compiti:

b) ha la rappresentanza generale dell'ente e lo rappresenta in giudizio come attore o convenuto;(; stipula i contratti quando il Segretario Comunale svolge le funzioni di ufficiale rogante;: ABROGATO)

c) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità conferite dalla legge;

b1) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

b2) impartisce direttive generali al segretario comunale o, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

c) coordina e stimola l'attività della Giunta, degli uffici e dei servizi comunali;

d) (concorda con gli eventuali assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente):abrogato;

e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

e1)tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

f) convoca i comizi per i referendum (consultivi: abrogato);

g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

h) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendere altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

i) (coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche e del comune, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti): soppresso;

Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;

m) sovrintende al corpo di polizia municipale;

n) ha facoltà di delegare agli assessori e al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito;

o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

p) (assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: soppressa);

q) (approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni):abrogato;

r) adotta ordinanze ordinarie;

s) rappresenta il Comune negli organi collegiali degli enti nei quali il comune stesso partecipa con la gestione associata di uno o più servizi. Se nell'assemblea degli stessi è prevista di diritto la partecipazione del Sindaco, può partecipare personalmente o delegare un assessore;

t) (rilascia i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc., che la legge assegna alla competena del comune: soppressa);

u) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo statuto non abbia espressamente demandato alla competenza del segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi;

v) vieta con atto motivato, e per il tempo strettamente necessario, l'esibizione di atti dell'amministrazione comunale, secondo le norme del regolamento;

Art. 32/ter – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco in materia di vigilanza ha i seguenti compiti:

b) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

c) Promuove tramite il segretario comunale o il direttore, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

d) Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un assessore delegato;

e) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all'ente e presso le società per azioni a cui l'ente partecipa tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale se richiesto.

Art. 32/ter – Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco inoltre:

a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede;

b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, potendo intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare;

d) Convoca e presiede la giunta comunale stabilendo l'ordine del giorno da discutere, anche sulla base delle proposte fatte pervenire dai singoli assessori e dai responsabili degli uffici e dei servizi;

e) Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al vice sindaco;

f) Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee, ai singoli assessori e/o consiglieri comunali. Il delegato sostituto del sindaco, in caso di cerimonia ufficiale o in altri casi previsti dalla legge, dovrà usare il distintivo comunale;

g) Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti ad assessori, al segretario comunale o ai responsabili di area o di ufficio, compatibilmente per questi ultimi con la qualifica rivestita;

h) Concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione da rilasciare a nome del comune e sovrintende in generale ai rapporti dell'ente con i vari organi e mezzi di informazione;

i) Conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo svoltosi in contraddittorio con soggetti privati così come previsto dal regolamento;

l) Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 33 – Attribuzioni del Sindaco Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco, sempre nella veste di ufficiale di governo, adotta, con atto normativo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

3. Salvo il caso di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti devono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

4. Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. La nota delle spese è resa esecutiva dal Prefetto sentiti gli interessati ed è rimessa dal Sindaco all'esattore per la riscossione.

5. Contro i provvedimenti contingibili ed urgenti è ammesso ricorso giurisdizionale a norma delle leggi dello Stato.

6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 34 – Organizzazione della Giunta e incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di ripartire gli affari tra gli Assessori in modo che l'incarico di ciascun componente della Giunta sia riferito, di norma, ad una o più materie o aree di attività omogenee corrispondenti alle attribuzioni complessivamente spettanti ad uno o più servizi, esplicitando quando lo ritenga necessario e per iscritto la delega alla firma anche degli atti aventi rilevanza esterna.

2. E' facoltà del Sindaco di delegare ai componenti della Giunta attribuzioni o adempimenti a lui riservati da norme di legge, del presente Statuto e di regolamenti. Esso può inoltre, previa apposita deliberazione della Giunta, delegare ai singoli Assessori l'elaborazione, il coordinamento e la verifica di programmi e progetti specifici.

3. L'assessore che ricopra la carica di vice sindaco è competente a svolgere, in caso di assenza o impedimento del sindaco, tutte le funzioni a quest'ultimo spettanti. Con gli stessi poteri allorché anche il vice sindaco sia assente o impedito, il sindaco viene sostituito (dall'altro assessore in carica. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il sindaco viene sostituito da un consigliere: abrogato) da altro assessore secondo l'ordine indicato dal Sindaco nell'atto di nomina della giunta (designato dal sindaco stesso: soppresso)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Sindaco, in caso di delega, conserva il potere di sostituzione o di surroga.

Art. 35 – sostituito con l'art.25/bis

Art. 36 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la giunta rimanono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

2. sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

5. Il Sindaco decade:

   a) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;

   b) per approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 38.

Art. 37 – soppresso

Art. 38 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

CAPO IV° - ADUNANZE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI

Art. 39 – Convocazione e ordine del giorno del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria dal Sindaco. La riunione del Consiglio comunale deve avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. L'avviso, con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere consegnato ai Consiglieri, presso la loro dimora o il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza l'avviso deve essere consegnato ventiquattro ore prima, ma in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

questo caso, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.

3. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale. Copia dell'avviso e dell'elenco degli argomenti da trattare sono trasmessi, contemporaneamente, al Prefetto.

4. Dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'adunanza o contestualmente alla consegna dell'avviso medesimo, in caso d'urgenza, ogni Consigliere comunale ha diritto di esaminare nella Sede comunale e nelle ore di ufficio gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno.

5. Il Messo comunale provvede all'affissione all'albo pretorio, contestualmente con l'indetta convocazione, dell'ordine del giorno con gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale.

Art. 40 – Validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.

3. Ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non si computano i componenti che, prima della votazione, si siano allontanati dall'aula.

4. Le deliberazioni devono essere motivate.

Art. 41 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per il funzionamento degli organi. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

2. La seduta deve essere dichiarata e svolgersi in forma segreta, quando venga prospettata in Consiglio la necessità di esprimere giudizi sulle persone.

3. La comunicazione della composizione della Giunta, la proposta degli indirizzi generali di governo, l'elezione del revisore del conto consuntivo, delle commissioni e dei componenti dei collegi, nonché le deliberazioni del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei regolamenti e dei capitolati generali, devono essere fatte in seduta pubblica.

Art. 42 – Astensione dalle deliberazioni

1. I componenti degli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o dei quali siano dipendenti, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado, o del coniuge, o degli affini fino al secondo grado, o di conferire impieghi ai medesimi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli affari.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario del Comune.

Art. 43 – Poteri del presidente e funzioni del Segretario

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio e della Giunta è investito di potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. A tale scopo ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

2. Lo stesso presidente può, nelle sedute pubbliche e dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'allontanamento dall'aula di chiunque è causa di disordini avvalendosi, ove occorra, della forza pubblica.

3. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e trascritti nel processo verbale della seduta.

4. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere adottate con l'assistenza del Segretario. In sua sostituzione, tali organi possono incaricare propri membri di svolgere le funzioni del segretario per deliberare intorno a determinati oggetti, facendo menzione della sostituzione nel verbale della seduta, specificandone i motivi.

Art. 44 – Della votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano. Votano a scrutinio segreto se la seduta è stata dichiarata segreta.

2. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto prescrivano una maggioranza qualificata.

3. Ogni volta che il Comune deve nominare e designare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge, di regolamento e del presente Statuto i membri della minoranza politica, i rappresentanti medesimi sono eletti col sistema di votazione a voto limitato.

Art. 45 – Verbali delle sedute

1. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta devono contenere l'indicazione dei membri presenti alla votazione, i punti salienti della discussione ed il risultato dalla votazione, nonché la menzione dei Consiglieri assenti con l'indicazione dei non giustificati.

2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia breve menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto.

Art. 46 – Deliberazioni che comportano spese

1. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le deliberazioni che importano spese devono indicare l'ammontare di esse e la relativa imputazione al bilancio.

3. Le deliberazioni per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie e preventivi.

Art. 47 – Pareri obbligatori

1. Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio e della Giunta è richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, dei responsabili dei rispettivi settori prescindendo dalla qualifica o livello professionale, nonché il parere del Segretario sotto il profilo della legittimità.

2. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o sub-regionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

3. Il termine, previa motivata comunicazione al Comune da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

Art. 48 – Modifica o revoca di deliberazioni precedenti

1. La modifica e la revoca di deliberazioni da parte dell'Organo che le ha adottate sono sempre ammesse, purché siano rispettate le competenze fissate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Della modifica e delle revoca deve essere fatta menzione nella deliberazione, i cui estremi sono riportati in calce all'atto modificato o revocato.

Art. 49 – Messo comunale

1. Il messo è autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte speciali formalità, nonché atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, salvo rimborso della spesa.

2. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso: soppresso

CAP. V° - I CONTROLLI

Art. 50 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di regolamenti e di ogni provvedimento a contenuto normativo sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato regionale di controllo, qualora previsto.

5. I regolamenti, i capitolati generali, il (conto consuntivo: abrogato), rendiconto della gestione, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa deliberazione restano depositati nella Segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

6. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

7. La pubblicazione delle deliberazioni come fissata nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera da essere facilmente leggibili. Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

CAP. VI° - LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 51 – Ordinamento finanziario e contabile

1. Al Comune è riconosciuta autonomia finanziaria e ha demanio e patrimonio propri.

2. Istituisce e disciplina i tributi propri nell'ambito della finanza pubblica e delle leggi della Repubblica.

Art. 52 – Bilancio e rendiconto della gestione (e conto consuntivo: soppresso)

1. Il consiglio comunale approva ogni anno, entro il (31 ottobre: soppresso) 31 dicembre, il bilancio di previsione, che è accompagnato da una relazione previsionale con particolare riferimento al bilancio pluriennale.

2. Il rendiconto consuntivo è presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato prima del bilancio preventivo. Con il rendiconto della gestione (conto consuntivo: soppresso) la Giunta presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei singoli piani.

Art. 53 – Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei suoi membri, elegge un Revisore per la revisione economico-finanziaria del Comune, nonché degli enti di gestione dei servizi pubblici di cui al successivo art. 62.

2. Il Revisore è scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere rieletto per una sola volta, ma può essere revocato per inadempienza.

3. Esso ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e, in particolare, alla diretta personale verifica degli atti della gestione contabile e finanziaria.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

5. (Per la finalità di cui al comma precedente, il Revisore deve controllare l'amministrazione del Comune, vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze del conto consuntivo e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione degli elementi costituenti l'attivo del bilancio.): soppresso

   Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione.

6. Il revisore deve adempiere i suoi doveri con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle sue attestazioni.

Art. 54 – I contratti del Comune

1. La stipulazione di ogni contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa (deliberazione: soppresso) indicante:

   a) il fine che con il contratto di intende perseguire;

   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

   c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

2. La disciplina dei contratti del Comune è fissata nel regolamento dei contratti.

3. Il regolamento di cui al precedente comma, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, stabilisce:

   a) Le forme di contrattazione per i vari tipi di contratto, nei casi in cui la legge non disponga una determinata forma;

   b) Le modalità di pubblicazione degli avvisi di gara, ad integrazione e specificazione di quelle previste dalla legge;

   c) I valori, le provviste ed i servizi che devono essere eseguiti in economia, i soggetti che possono disporre la loro esecuzione, le modalità per il loro svolgimento e i limiti di spesa entro i quali è possibile provvedere.

CAP. VII^ - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 55 - Direzione politica e dirigenza amministrativa

1. Al consiglio comunale competono la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché la emanazione delle direttive generali per l'attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La gestione della attività indicata nel comma precedente compete al (segretario comunale:abrogato) direttore generale, ove nominato, e ai Responsabili delle aree di attività secondo quanto stabilito nel presente titolo e nei regolamenti sul funzionamento degli organi e degli uffici e sulla organizzazione del personale.

3. L'attività amministrativa del comune è informata ai principi della democrazia, della imparzialità e del decentramento, nonché alla semplificazione delle procedure.

(Art. 56 - Aree di attività:soppresso)

(1. Per assicurare la maggiore funzionalità ed efficienza dell'Ente sono previste le seguenti aree di attività:

a) economico-finanziaria che comprende tutte le attività contabili, di gestione del bilancio e dei beni demaniali e patrimoniali, nonché le attività di studio e di ricerca per progetti e programmi rivolti all'ottimizzazione dell'uso delle risorse comunali e tutte le operazioni di accertamento, valutazione, revisione e controllo dei tributi e dei contributi;

b) amministrativa che comprende tutte le attività amministrative istituzionali e delegate, di programmazione e progettazione amministrativa delle metodologie, dell'organizzazione del lavoro e dell'elaborazione a supporto degli organi istituzionali;

c) tecnica e tecnico-manutentiva che comprende tutte le attività tecniche dell'urbanistica e dei lavori pubblici, quelle progettuali e di conservazione del patrimonio immobiliare del comune, di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente; comprende altresì tutte le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana ed ambientale, nonché le funzioni demandate dalla legge e dai regolamenti anche regionali;

d) demografica, statistica e delle attività produttive che comprende tutte le attività istituzionali e delegate del servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva, nonché quelle di rilevazione, raccolta, interpretazione ed elaborazione dei dati statistici ed economici ed inoltre tutte quelle di programmazione, gestione, assistenza tecnica nei settori primario, secondario e terziario;

e) cultura, sport e scolastico-educativa che comprende tutte le attività culturali, del tempo libero, di promozione, programmazione e gestione del turismo, dello sport e quelle promozionali in favore dei giovani, nonché tutte le attività educative e di docenza nelle strutture scolastiche e di formazione professionale, oltre quelle di studio, valutazione e trattamento di situazioni di bisogno socio-assistenziale e materiale.

2. All'interno di ciascuna area possono essere individuati uno o pi- uffici secondo quanto stabilito dai regolamenti sul funzionamento degli organi e degli uffici e sull'organizzazione del personale.

3. Il regolamento sull'organizzazione del personale deve assicurare la massima mobilità tra figure professionali e profili appartenenti alla medesima qualifica funzionale.):soppresso.

* * * * *

Art. 56 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'ente è articolata in aree funzionali, comprendenti ciascuna un insieme di funzioni, svolte anche presso pi- servizi ed uffici, per le quali è

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

necessaria una programmazione ed una gestione unitaria, demandata ad un unico responsabile.

2. Le attribuzioni ed il numero delle aree funzionali sono determinate dalla giunta comunale attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. In assenza di specifiche professionalità ed in carenza di organico, possono essere assunte professionalità esterne, anche con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con l'osservanza delle modalità fissate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Possono essere istituiti uffici e servizi di staff, per il raggiungimento di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile.

Art. 57 - Il segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico, nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente.
(2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente e/o per lo scopo di ottimizzare l'azione amministrativa:

a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni del comune e, in base alla disciplina dettata dal regolamento sull'organizzazione del personale, coordina l'attività del personale;

b) in collaborazione con il personale predispone i programmi annuali e pluriennali coordinandoli in progetti da affidare alle singole unità operative e formula proposte alla giunta comunale nelle materie di cui all'art. 4;

c) è responsabile dell'istruzione delle deliberazioni e provvede al compimento dei relativi atti esecutivi;

d) esprime il parere di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta;

e) è responsabile dell'adempimento di cui all'art. 125, comma ultimo, del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148;

f) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta;

g) è responsabile dell'organizzazione del servizio di stesura dei verbali delle sedute del consiglio e della giunta, secondo quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento degli organi e degli uffici;

h) spetta al segretario comunale la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti;

i) roga i contratti nell'interesse del comune;

l) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

m) cura che su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta sia richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, inserendolo nelle relative delibere.) : soppresso

2. Il segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari e dei responsabili dei servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:

a)partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

Art. 57/bis - Il vice segretario

1. Il comune ha un vice segretario, che coadiuva e sostituisce il segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento.

2. Il vice segretario è nominato dal sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 57/ter - Il direttore generale

1. Il direttore generale, se nominato, previa stipula di convenzione fra i comuni, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco e sovraintende alla gestione dell'ente. Gli compete, in particolare, la predisposizione del "piano delle risorse e degli obiettivi".

2. In assenza della nomina del direttore generale, il sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale, ad altre funzioni di carattere gestionale.

Art. 57/quater - I responsabili di area.

1. I responsabili di area sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.

2. Spetta loro la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse e di controllo.

(Art. 58 - Responsabilità del segretario e del personale

1. La legge dello Stato regola la responsabilità del segretario comunale.

2. Egli è responsabile:

a) dell' attività comunale, della gestione amministrativa delle risorse ad essi affidate e, in relazione agli obiettivi del comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta;

c) dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

d) dell'osservanza dei lavori d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario del lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. In ogni caso per il personale del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.)
:soppresso

(Art. 59 - Rinvio alla normativa regolamentare: soppresso

1. Il regolamento sul funzionamento degli organi e degli uffici e il regolamento per l'organizzazione del personale dettano le norme necessarie per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale, nonché le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti previa sistemazione del personale in servizio svolgente mansioni corrispondenti al posto occupato, anche se in difetto dei profili culturali.): soppresso

Art. 60 - Partecipazione ai servizi

1. Il comune promuove nei confronti di tutti i cittadini la fruizione dei servizi pubblici, con speciale riferimento ai settori della salute, della assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative, e favorisce le iniziative pi- idonee alla attuazione dell'integrazione degli immigrati nella comunità comunale.

2. L'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici comunali, coordinati con la programmazione regionale e gli interventi di altri enti, perseguono la valorizzazione e la tutela della famiglia come sistema organizzatore di status, ruoli ed età differenti; il contenimento del disagio e la promozione di ogni opportunità di benessere individuale e collettivo; la ricerca di nuove mete di progettualità e di solidarietà sociale per la predisposizione alla complessità dei cambiamenti.

3. In tale prospettiva il comune favorisce il passaggio dall'assistenza all'autopromozione dello sviluppo economico-sociale, determina il coordinamento dei servizi pubblici e delle responsabilità private e incentiva forme nuove di interazione ambientale.

Art. 61 - Obiettivi specifici

1. Nel quadro delle finalità individuate nell'articolo precedente, l'azione del comune deve essere rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

a) organizzare il sistema dei servizi, nell'ambito dei singoli settori e nel complesso, secondo la logica della produttività sociale, dell'efficacia e dell'efficienza;

b) incentivare e promuovere una concreta collaborazione tra il comune, i privati, le associazioni, le istituzioni e i movimenti spontanei con una programmazione comune, per la crescita equilibrata della comunità e la valorizzazione piena delle sue potenzialità;

c) individuare le potenzialità emergenti attivando nei loro confronti strategie di comunicazione per sviluppare le risorse sociali, assecondando nel contempo le domande dei giovani e degli anziani;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) promuovere una nuova etica di comportamenti che anteponga all'interesse dei singoli la logica del rispetto e della solidarietà nei confronti della natura e della sua potenzialità, in maniera che i servizi diventino sempre più- usufruizione collettiva.

Art. 62 - Destinatari dei servizi

1. Tutti i cittadini residenti nel comune hanno diritto di fruire dei servizi pubblici.

2. Ai cittadini ammessi agli interventi socio-assistenziali e alle persone tenute al loro mantenimento e somministrazione degli alimenti il comune richiede, quando le condizioni lo consentono, il rimborso totale o parziale di quanto esborsato.

3. Deve comunque essere garantita ai cittadini suindicati la conservazione di una quota dei redditi e delle pensioni che sia tale da permettere loro di fare fronte in modo adeguato e dignitoso alle esigenze personali e familiari.

Art. 63 - Concessione di contributi e sovvenzioni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate ai criteri e modalità predeterminate dal consiglio comunale, che la giunta deve rigorosamente rispettare.

2. L'effettiva osservanza dei fissati criteri e modalità di cui al precedente comma deve risultare dai singoli provvedimenti di intervento.

Art. 64 - Gestione dei servizi

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, privilegiando anche la forma della concessione a privati quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. In ogni altro caso, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire aziende speciali o istituzioni, il comune provvede alla gestione in economia oppure con affidamento di attività o servizi mediante convenzioni.

3. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-econonica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della comunità montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. ('affidamento avviene con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in accordo con gli organi competenti della comunità montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata. Il comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della comunità montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente):soppresso.

4. Il comune può partecipare a società di capitali qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, l'apporto di altri soggetti pubblici e/o privati. Nelle società per azioni il capitale comunale deve essere prevalente.

5. Il regolamento sulla organizzazione degli organi e sul funzionamento degli uffici e servizi determina la disciplina della gestione dei servizi.

Art. 65 - Convenzioni di segreteria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. E' facoltà del consiglio comunale stipulare convenzioni con altri comuni nel rispetto della vigente normativa (prevista dall'art. 18 del D.P.R. 23.6.1972 n. 749:soppresso).

Art. 66 - Conferenze dei sindaci

1. Al fine di coordinare gli indirizzi del comune su tematiche sovracomunali, il comune aderisce nella persona del proprio sindaco a conferenze di sindaci i cui indirizzi devono essere tenuti in considerazione nell'adozione dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale.

CAP. VIII^ - NORME TRANSITORIE

Art. 67 - Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi della legge, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore (il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione:soppresso) decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. (Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge con l'esclusione di quelle materie la cui attuazione fa riferimento a norme regolamentari non ancora approvate. Dopo l'entrata in vigore dello statuto non sono ammessi provvedimenti in deroga alle norme in esso contenute e alle norme dei regolamenti di attuazione.):soppresso

3. (In ogni caso i relativi regolamenti, esclusi quelli relativi a contabilità e contratti, dovranno essere adottati dal consiglio comunale entro 24 mesi dall'entrata in vigore dello statuto): soppresso.

4. La giunta comunale determinerà la modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

5. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione(, salvo i regolamenti relativi a contabilità e contratti,:soppresso) restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

CAP. IX^ - NORMA FINALE

Art. 68 - Adeguamenti disposizioni statutarie

1. Le modifiche allo statuto saranno approvate ai sensi dell'art. 4, comma 3ø, della legge 142/1990 con le stesse procedure stabilite per l'adozione dello stesso.